

Comunicazione corrispettivi anche in anticipo sul 1° luglio

INTERPELLO ENTRATE

Non è però consentito l'uso promiscuo come registratore di cassa

Prima della data clou possibile l'utilizzo per il rilascio di scontrini

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Avvio unitario e modalità unica di certificazione dei corrispettivi giornalieri nonostante l'installazione dei registratori telematici sia avvenuta in tempi diversi nei punti vendita in cui si esercita l'attività: con la risposta ad interpellò 139/E pubblicata ieri, l'agenzia delle Entrate raccomanda comunque agli operatori di procedere alla sostituzione

all'aggiornamento graduale dei registratori di cassa con i nuovi registratori telematici in maniera tempestiva, e quindi entro il 30 giugno 2019 per i contribuenti con volume d'affari oltre i 4.000 mila euro obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dal 1° luglio 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 per tutti gli esercenti tenuti dal 1° gennaio 2020.

Le soluzioni prospettate nell'istanza di interpellò, ma non condivise dall'Agenzia, puntavano invece non solo sulla decorrenza della memorizzazione e trasmissione telematica dal primo giorno di messa in servizio del registratore telematico, anche se precedente all'avvio dell'obbligo, con contestuale esonerazione dall'obbligo di certificazione con ricevuta o scontrino fiscale ed esonerazione di qualsivoglia sanzione amministrativa e penale, ma anche sulla possibilità di certificare in maniera mista, con documento commerciale e con ricevuta o scontrino,

per punto vendita sino all'avvenuta installazione in tutti gli esercizi.

Le motivazioni dell'Agenzia

Nel rispondere all'interpellò, l'Agenzia ha precisato innanzitutto come, prima della data di decorrenza dell'obbligo, i nuovi registratori telematici possono comunque essere utilizzati come registratori di cassa, per poi metterli in servizio e a regime con le nuove funzionalità. È prevista infatti nelle relative specifiche tecniche una procedura caratterizzata da diverse configurazioni dei registratori telematici, che pongono il registratore stesso nello stato di "censito", in quello "attivato" ed infine "in servizio": solo in quest'ultima fase, il registratore diviene effettivamente operativo potendo memorizzare e trasmettere telematicamente i dati.

In ogni caso, considerando come la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi risultano finalizzate al contrasto

all'evasione fiscale incentivando e semplificando l'utilizzo delle operazioni telematiche, le Entrate ricordano come, in assenza sul punto di espresse indicazioni contrarie, gli operatori potrebbero comunque su base volontaria decidere di mettere in servizio i registratori telematici prima del 1° luglio 2019. Anche in questa ipotesi, tuttavia, non si potranno mai certificare in maniera promiscua i corrispettivi giornalieri procedendo in parte con il rilascio di documenti commerciali, avvalendosi di registratori o server telematici o della soluzione web che sarà messa a disposizione, ed in parte tramite scontrino o ricevuta fiscale in ragione della progressiva attivazione nei diversi punti vendita.

Inoltre, sino al 1° luglio 2019, la memorizzazione e l'invio telematico dei dati non possono in alcun modo ritenersi sostitutivi degli obblighi di registrazione dei corrispettivi di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto Iva.

QUOTIDIANO

DEL FISCO



FATTURA ELETTRONICA Bollo primo trimestre sanatoria in arrivo

In arrivo la circolare delle Entrate che consentirà, tra l'altro, di sanare gli errori commessi ai fini della liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse via Sdi nel primo trimestre 2019. La possibilità di aderire al servizio di consultazione anche dopo il 2 settembre 2019 e di evitare il disallineamento temporale delle deleghe agli intermediari. Sono questi i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia nel corso del Forum Pa 2019, svoltosi nella giornata di ieri a Roma.

Il nuovo dettaglio, si consentirà al contribuente di correre ai ripari e di evitare le sanzioni applicabili per gli errori eventualmente commessi nel primo trimestre (gennaio 2019-marzo 2019) nel liquidare l'imposta di bollo sulle e-fatture. Nello specifico, nel secondo trimestre sarà possibile conguagliare ciò che non è stato versato o correggere ciò che è stato erroneamente versato in misura maggiore.

Inoltre, se il contribuente si accorge di aver sbagliato a compilare i campi relativi all'imposta di bollo, non è necessario procedere a una nota di variazione (anche se possibile). Sarà sufficiente correggere l'importo risultante dal servizio messo a disposizione per il calcolo e il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche transitate via Sdi.

— **Federica Polsinelli**
— **Benedetto Santacroce**
L'articolo integrale su: quotidianofisco.ilsole24ore.com

Minimi sopra soglia con ingresso diretto nel «forfettario»

PARTITE IVA

Transito autorizzato già a partire dall'anno di superamento del tetto

Alessandra Caputo
Gian Paolo Tosoni

Il contribuente minimo che supera la soglia di permanenza nel regime (Dl 98/2011) per più del 50%, può transitare nel regime forfettario già dall'anno del superamento. Lo ha chiarito l'agenzia delle Entrate nella risposta 140/2019 ad una richiesta di interpellò.

Il caso proposto riguardava un libero professionista che nell'anno 2019 applicava il regime di vantaggio ex articolo 27, Dl 98/2011 (cosiddetto regime dei minimi) e che prevedeva, nell'anno stesso, di fuoriuscire dal regime a causa del superamento per oltre il 50% della soglia massima di 30 mila euro valida ai fini della permanenza nel regime, ma non quella di euro 65 mila prevista, invece, per il regime forfettario.

Si ricorda che il regime dei minimi è stato abrogato a decorrere dal 2016 e che coloro che a quella data se ne avvalevano possono continuare a farlo fino alla naturale scadenza di cinque anni oppure fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, a meno che non insorga una eventuale causa di esclusione.

Il quesito riguardava la data a decorrere dalla quale avrebbe potuto avvalersi del regime forfettario (legge 190/2014). La soluzione proposta prevedeva di transitare nel regime forfettario al momento dell'emissione della fattura determinata per il superamento della soglia dei 30 mila, senza attendere il superamento del limite di 45 mila euro; inoltre, si riteneva di poter indicare già nelle fatture successive il

nuovo riferimento normativo del regime forfettario determinando il reddito per l'intero periodo di imposta 2019 con il coefficiente di redditività previsto per il regime forfettario del 15 per cento.

La risposta dell'Agenzia ha confermato la soluzione prospettata dal contribuente. Nella situazione descritta, infatti, si determina una sorta di continuità/conseguenza tra il regime dei minimi e quello forfettario tale da consentire il naturale passaggio da un regime all'altro.

Non trova quindi applicazione il comma 11 della legge 244/2007 che obbligava chi usciva dal regime per il superamento dei limiti di ricavi per oltre il 50%, all'applicazione del regime ordinario per almeno 3 anni. Tale vincolo, infatti, era stato dettato prima dell'entrata in vigore del regime forfettario.

Infatti i due regimi prevedono lo stesso trattamento ai fini Iva nel senso che la fattura è emessa non in forma elettronica e senza applicazione dell'Iva scontando soltanto l'imposta di bollo. Pertanto sotto tale profilo Iva nulla cambia con il superamento del limite di 30 mila euro di fatturato, se non il riferimento normativo da indicare nella fattura.

Invece, ai fini dell'imposizione diretta i due regimi presentano, per la determinazione dell'imponibile, caratteristiche non coincidenti: per i minimi il reddito si determina contrapponendo i ricavi alle spese sostenute, mentre nel regime forfettario il reddito viene determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività. L'Agenzia precisa che l'ex minimo determina il reddito con il proprio coefficiente su tutti i ricavi del 2019. Ove nel precedente regime il contribuente avesse sofferto delle perdite fiscali deducibili nel quinquennio, queste possono essere dedotte anche dal reddito determinato con il forfettario.

Appalti, stop alla stretta sulle irregolarità

SBLOCCA CANTIERI

Il relatore Santillo: il fondo salva Pmi non sarà a carico delle imprese

Mauro Salerno

La microtassa per finanziare il fondo salva-Pmi rimaste intrappolate nei cantieri in crisi non sarà a carico delle imprese. E verrà rivista anche la contestatissima norma che consente alle amministrazioni di escludere dalle gare d'appalto le aziende sulla base di irregolarità fiscali e contributive non definitivamente accertate.

Arrivano due buone notizie per le imprese dagli emendamenti al decreto Sbocca cantieri cui sta lavorando la maggioranza in queste ore. Il voto sulle circa 1.200 modifiche presentate potrebbe cominciare già stasera. Ma l'approdo del decreto in Aula slitta al 28 maggio, dopo il voto per le Europee. A dare conto delle novità è Agostino Santillo (M5S), relatore del provvedimento al Senato: «Le risorse per il fondo salva-Pmi - ha spiegato durante un convegno organizzato dall'Ance a Roma - saranno trovate all'interno del quadro economico a disposizione delle opere».

Santillo ha anche annunciato l'arrivo di altre correzioni. Tra queste, un emendamento mirato a definire me-

glio le responsabilità dei funzionari pubblici di fronte al rischio di contestazioni per danno erariale, in modo da limitare il fenomeno del «blocco della firma», che secondo gli analisti del settore è una delle cause principali dello stallo degli investimenti. Confermata anche l'intenzione di riportare a 1 milione di euro (dai 200 mila euro previsti dal decreto) la soglia minima per far scattare l'obbligo di gara con procedura aperta. Al di sotto di questo importo tornerà possibile la procedura negoziata a invito.

Modifiche in vista anche per il «bappalto», che dovrebbe scendere dal 50 al 40 per cento. Annunciata anche la retromarcia sugli incentivi di spesa alla progettazione dei tecnici. «Pa-

«Bene semplificare la gara», ha sottolineato da par suo il presidente dell'Ance Gabriele Buia. E per questo il decreto Sbocca cantieri va salutato come il primo segnale di attenzione del governo. Ma questo non basta a garantire il rilancio degli investimenti. Il refrain secondo cui «i fondi ci sono» non basta più. «Vogliamo sapere se, a parte gli stanziamenti in competenza, le amministrazioni hanno le risorse in cassa da spendere. Altrimenti, le risorse rimangono inutilizzate». Secondo l'Ance, soltanto il 4% dei 150 miliardi stanziati dalle ultime tre leggi di bilancio è stato speso. Il resto è bloccato.

È una trasformazione il passaggio da unipersonale a individuale

DIRITTO DELLE IMPRESE

Per Unioncamere e notai non si tratta di scioglimento e nuova costituzione

Angelo Busani

Il Registro imprese ammette l'iscrizione dell'atto di trasformazione di una società unipersonale in impresa individuale: lo affermano gli Orientamenti della commissione tecnico-giuridica, composta da Unioncamere e Consiglio nazionale del notariato, pubblicati il 2 maggio 2019.

La notizia è assai rilevante in quanto la giurisprudenza, sia di legittimità (Cassazione n. 3670/2007, 12213/2008, 496/2015), che di merito (Tribunale di Mantova 28 marzo 2006; Appello di Torino, 14 luglio 2010; Tribunale di Piacenza, 2 dicembre 2011; Tribunale di Piacenza, 22 dicembre 2011) è unanimemente schierata nel ritenere che l'attività giuridica in questione non sia qualificabile come «trasformazione» in senso tecnico e che si tratti, invece, di

uno scioglimento della società cui fa seguito l'assegnazione all'unico socio del patrimonio della società.

La prassi professionale, invece (ci sono, ad esempio, diversi interventi del Consiglio nazionale del notariato e anche la massima K.A. 37 dei notai del Triveneto), ha da tempo insistito per la legittima configurabilità di questa operazione: tesi fondata su una pluralità di argomenti e, in particolare, sull'osservazione secondo cui l'articolo 2500-septies del Codice civile ammette espressamente la «trasformazione» eterogenea da società di capitali in comunione d'azienda. In sostanza, non vi dovrebbe essere impedimento a trasformare una società unipersonale in una «ditta individuale» se è vero che una società pluripersonale può appunto essere trasformata in comunione d'azienda.

L'orientamento di Unioncamere e notai precisa anche che:

- all'atto in questione si applica, «per analogia», la disciplina in tema di trasformazione eterogenea di cui agli articoli 2500-septies, 2500-otties (questo, per il vero, non sembra essere in termini) e 2500-novies del Codice civile;
- si applica inoltre il termine di efficacia differita di 60 giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'articolo 2500 comma 3, del Codice civile, salvo che consti il consenso dei creditori alla trasformazione ovvero il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ai sensi dell'articolo 2500-novies del Codice civile;
- la pubblicità della trasformazione al Registro delle imprese avviene mediante la combinazione di tre adempimenti: a) la domanda di iscrizione della trasformazione della società in impresa individuale con effetto subordinato e differito al decorso senza opposizioni di creditori del predetto termine; b) la domanda di cancellazione della società (una volta divenuta efficace la trasformazione); c) la domanda di iscrizione dell'impresa individuale;
- la cancellazione della società trasformata dal Registro delle imprese è, a sua volta, subordinata alla presentazione della richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'impresa individuale derivante dalla trasformazione stessa.



When you have to be right

IPSOA InPratica

RISPOSTE IMMEDIATE, CHIARE E SEMPRE AGGIORNATE



IL METODO IPSOA InPratica

- L'immediata individuazione degli argomenti grazie alla struttura dei capitoli e alla grafica
- I casi concreti e gli esempi, tratti dalla pratica professionale
- La formula «sempre aggiornato» per consultare on line tutti gli aggiornamenti successivi alla pubblicazione del testo cartaceo
- L'integrazione con One per consultare il testo completo della documentazione ufficiale e per approfondire

I best seller

FISCO con la legge di conversione del decreto semplificazioni

LAVORO E PREVIDENZA aggiornato con la Legge di Bilancio 2019, Decreto, RdC e Quota 100

CONTABILITÀ E BILANCIO

Le novità del 2019

FALLIMENTO E CRISI D'IMPRESA aggiornato con il «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza»

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

SOCIETÀ

PROCEDURA CIVILE E ADR

SCELTI DA 25.000 PROFESSIONISTI

ACQUISTALI SUBITO!

www.ipsoa.it/ipsoa-in-pratica | www.wolterskluwer.it/rete-di-vendita
02.82476.1 | info.commerciali@wki.it | Le migliori librerie professionali

Gli atenei possono diventare Spa

UNIVERSITÀ

Arriva il parere favorevole del Consiglio di Stato alle richieste del Miur

Eugenio Bruno

Gli atenei privati possono, se vogliono, diventare Spa o Srl. A dirlo è il Consiglio di Stato in un parere sulla natura giuridica delle università non statali che è stato emesso il 9 maggio scorso su richiesta del ministero dell'Istruzione. Un tema che

era diventato improvvisamente d'attualità a gennaio quando, durante l'esame in Parlamento del decreto semplificazioni, era spuntato un emendamento che privava del fondo di finanziamento pubblico (Pfo) le università che si fossero trasformate in società di capitali.

Quella norma non è mai giunta al traguardo ma il Miur - su spinta soprattutto degli atenei telematici - aveva comunque interpellato i giudici di Palazzo Spada. I quali, dopo una prima pronuncia interlocutoria a metà febbraio, sono entrati nel merito. Rispondendo però in maniera affermativa solo al primo dei

due quesiti di viale Trastevere: se gli atenei non statali possano acquistare la forma di una società di capitali. A loro giudizio possono perché non esiste «nel vigente ordinamento giuridico un'espressa esclusione, per le libere Università private, del perseguimento del fine di lucro».

Interlocutoria invece la risposta alla seconda domanda (A quali limitazioni vanno sottoposte gli atenei che lo fanno?). Nel passare la palla al legislatore i giudici ricordano che «non spetta a questo Consiglio forgiare "in positivo" un ulteriore tipo speciale di società di capitali».